

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2306

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MALVESTITO, OZZA, MATTINA,
MASTRANGELI, D'AIMMO, SOLAROLI, BONO, GNUTTI,
BORGHEZIO, LA SAPONARA, MONTICONE, DE ROSA,
CASTELLANETA, LIOTTA, MARTINELLI Piergiorgio, TONIZZO,
SORIERO, PINZA, FERRANTE, SALES, OSTINELLI, FLORESTA,
SORO, DI ROSA e MASI

*approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e
programmazione) della Camera dei deputati il 22 novembre 1995*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 novembre 1995*

Norme per la concessione di contributi statali per interventi
a favore del comune di Vigevano

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Scopo della presente legge è la realizzazione di interventi straordinari per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio del comune di Vigevano, in considerazione della collocazione di tale area e della sua connotazione come zona di interesse storico, ambientale e culturale.

Art. 2.

1. È autorizzata per il 1995 la spesa complessiva di lire 2.040 milioni per interventi sul patrimonio culturale ricadente nel territorio del comune di Vigevano, ripartita nel modo seguente:

a) lire 1.540 milioni per interventi di conservazione, restauro e valorizzazione delle mura del Castello Visconteo Sforzesco;

b) lire 300 milioni per interventi di restauro del duomo di Vigevano;

c) lire 200 milioni per il finanziamento delle attività del comitato promotore per il palio in onore del Beato Matteo Carreri.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono definiti tramite un'apposita conferenza di servizi, cui partecipano il comune interessato e il Ministero per i beni culturali e ambientali, che può avvalersi della competente soprintendenza e del competente comitato regionale per i beni culturali, previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il Ministro per i beni culturali e ambientali approva con proprio decreto il piano degli interventi da realizzare ai sensi del comma 1, lettera a).

Art. 3.

1. È autorizzata per il 1995 la spesa di lire 1.560 milioni per il completamento degli interventi di rifacimento della sponda destra del fiume Ticino, nonché per le opere connesse.

2. Ai fini di cui al comma 1, è disposto il trasferimento in favore dell'amministrazione provinciale di Pavia dello stanziamento di cui al medesimo comma. L'amministrazione provinciale di Pavia, nel rispetto della finalizzazione di cui al comma 1, affida, assicurando la relativa attività di controllo, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al medesimo comma al comune di Vigevano.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 2.040 milioni per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali e, quanto a lire 1.560 milioni per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, imputando le spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e quella di cui all'articolo 3 a capitoli di conto capitale.

